



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

**DELIBERA N. 19/21/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI TOSCANA  
PROMOZIONE TURISTICA (C.F. 05065320482) PER LA VIOLAZIONE  
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**(CONTESTAZIONE N. 16/20/SIR)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio dell'11 febbraio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito denominato *Tusmar*) e, in particolare, l'articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 sugli *“Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”* (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);



VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante “*Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 59/17/CONS dell’8 febbraio 2017, recante “*Termine di presentazione delle comunicazioni all’Autorità delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’articolo 41, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177*”.

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie per fini istituzionali da parte delle amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici;

VISTO l’atto di contestazione n. 16/20/SIR del 2 ottobre 2020, notificato a Toscana Promozione Turistica in pari data, con prot. AGCOM n. 0404454;

VISTI gli atti del procedimento complessivamente acquisiti;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Direttore del Servizio ispettivo, Registro e CO.RE.COM n. 16/20/SIR del 2 ottobre 2020, notificato a mezzo PEC in pari data, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) ha contestato a Toscana Promozione



Turistica (di seguito denominata TPT), cod. fisc.: 05065320482, con sede a Firenze (FI), “Villa Fabbricotti” – Via Vittorio Emanuele, 62-64, Cap 50134, la presunta violazione della disposizione contenuta nell’articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

Dall’esame della comunicazione trasmessa da TPT in data 7 luglio 2020 (prot. Agcom n. 0291790), relativamente alle spese per pubblicità istituzionale, riferite all’esercizio 2018, emergeva che alla voce “*su emittenti radiofoniche e/o televisive e locali*” non era stata destinata la quota del 15 % del totale delle spese pubblicitarie (euro: 398.290,00), prevista dalla norma e più precisamente:

- alla voce “*su quotidiani e periodici*”, risultava destinata la somma di euro 317.120,00, pari al 79,62 % del totale delle spese pubblicitarie (euro 398.290,00);
- alla voce “*su emittenti radiofoniche e/o televisive locali*”, risultava destinata la somma di euro 21.265,00, pari al 5,34 % del totale delle spese pubblicitarie (euro 398.290,00);
- alla voce “*su altri mezzi di comunicazione*”, risultava destinata la somma di euro 59.905,00.

TPT, dunque, avrebbe violato l’articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove si prevede che le somme “*che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione europea*”.

## **2. Deduzioni di Toscana Promozione Turistica e approfondimenti istruttori.**

Con nota del 2 novembre 2020, prot. Agcom n. 0454044, inviata il 30/10/2020 tramite PEC, il Direttore di TPT ha rappresentato le proprie argomentazioni in merito ai fatti contestati.

Preliminarmente TPT contestava l’assoggettabilità delle spese sostenute alla disciplina prevista dall’art. 41 del d.lgs. 177/2005, in ragione della natura promozionale delle comunicazioni, per poi rilevare che le somme utilizzate per la comunicazione istituzionale provengono da fondi regionali dedicati alla promozione turistica in attuazione del Piano operativo di promozione turistica adottato annualmente con delibera della Giunta Regionale che ne definisce gli obiettivi e i mercati nazionali e internazionali. Quindi la scelta dei mezzi di comunicazione e la relativa spesa sono state concentrate su mezzi di comunicazione adatti al *target* del mercato di riferimento.



Inoltre, si faceva presente che la nota di comunicazione trasmessa il 7 luglio 2020 scontava delle imprecisioni di natura contabile rispetto alle quali TPT chiedeva la possibilità di rettificare.

Nel rappresentare le proprie argomentazioni in merito, il Direttore di TPT chiedeva altresì, di essere ascoltato personalmente sui fatti contestati. In data 4 dicembre 2020 veniva convocata apposita audizione presso la sede di Roma dell'Autorità, giusta nota prot. n. 0492695 del 23 novembre 2020, inviata tramite PEC.

### 3. Valutazioni dell'Autorità

Quanto alla preliminare contestazione sollevata in ordine all'assoggettabilità all'art. 41 del d.lgs. n. 177/2005 delle spese sostenute, si rappresenta che, come successivamente riconosciuto anche da TPT, la citata previsione di legge non distingue tra spese istituzionali e spese di promozione turistica, con la conseguenza che tale distinzione non può essere considerata rilevante ai fini del computo delle percentuali delle quote d'obbligo.

In relazione poi all'argomentazione resa dalla medesima TPT in merito all'esistenza di una delibera di Giunta regionale di approvazione del Piano operativo di promozione turistica, occorre considerare quanto segue.

L'articolo 41, comma 5, Tusmar prevede che *“le regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, possono prevedere quote diverse da quelle indicate ai commi 1 e 4”*. La disposizione normativa prevede sì la facoltà di disporre apposita deroga alle cd. quote d'obbligo; tuttavia siffatta deroga non può ritenersi implicitamente recata in un piano operativo di promozione turistica, il quale deve esso stesso sottostare alle disposizioni di legge; ma deve essere recata in una delibera *ad hoc* della Regione avente ad oggetto espressamente la deroga alle quote di riserva di cui all'articolo 41 Tusmar, con portata generale per tutti gli enti locali, in maniera tale da assicurare uniformità nel trattamento della materia.

Tanto premesso, dall'esame del documento trasmesso da TPT in data 24/12/2020, prot. n. 0546495, successivo all'audizione del 4 dicembre 2020 e recante la rettifica dei dati precedentemente comunicati all'Autorità, il computo complessivo risulta essere così rideterminato:

- alla voce *“su quotidiani e periodici”*, è destinata la somma di euro 114.870,00, pari al 66 % del totale delle spese pubblicitarie (euro 174.220,00);
- alla voce *“su emittenti radiofoniche e/o televisive locali”*, è destinata la somma di euro 13.375,00, pari all'8 % del totale delle spese pubblicitarie (euro 174.220,00);
- alla voce *“su altri mezzi di comunicazione”*, la somma di euro 45.975,00.



Pertanto, sulla base del riscontro dei documenti presentati, nonostante sia stata recepita dall'Autorità la rettifica dei valori inizialmente dichiarati, persiste la criticità alla voce "su emittenti radiofoniche e/o televisive locali", alle quali va destinata una quota pari almeno al 15%.

CONSIDERATO, quindi, che sulla base delle informazioni e della documentazione fornite da TPT in sede istruttoria, la quota d'obbligo prescritta all'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*, non risulta comunque rispettata con riferimento all'esercizio finanziario 2018;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicento quarantasei/00) ai sensi degli articoli 41 e 51, comma 2, *lett. f)*, del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessanta cinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale determinazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento tenuto da TPT può ritenersi di entità lieve, non esistendo precedenti e considerando le problematiche applicative incontrate dall'Ente in relazione alla tipologia di promozione delle attività.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose**

Dall'istruttoria svolta e dalle dichiarazioni rese da TPT, la medesima provvederà a dotarsi di un sistema di monitoraggio e vigilanza sull'impiego delle risorse finanziarie destinate per fini di pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa.

**C. Personalità dell'agente**

L'Ente, per natura e funzioni svolte, si presume supportato da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si evidenzia che dalla complessiva situazione amministrativa dell'Ente si evince che la misura della sanzione non è particolarmente afflittiva per lo stesso.



UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ACCERTA**

che Toscana Promozione Turistica, cod. fisc.: 05065320482, con sede a Firenze (FI), "Villa Fabbrocotti" – Via Vittorio Emanuele, 62-64, Cap 50134, ha violato, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*, in riferimento alla pubblicità a favore delle emittenti radiofoniche e/o televisive e locali;

### **ORDINA**

al predetto Ente di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41 *Tusmar* con riferimento all'esercizio finanziario 2018;

### **INGIUNGE**

a Toscana Promozione Turistica, cod. fisc.: 05065320482, con sede a Firenze (FI), "Villa Fabbrocotti" – Via Vittorio Emanuele, 62-64, Cap 50134, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 19/21/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale o in copia autenticata all'AGCOM quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 19/21/CONS*".

Il presente atto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 febbraio 2021

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba